

ENTRO IL 31/03/2025 OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

L'art. 13 co. 1 del DL 202 del 27/12/2024 ("decreto Milleproroghe"), ha prorogato dal 31.12.2024 al **31.3.2025** il termine entro cui adempiere all'**obbligo di stipula delle polizze catastrofali**.

Questo obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio (escluse le imprese agricole, per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici).

CONTENUTO DELLE POLIZZE CATASTROFALI

La norma di riferimento è l'art. 1 commi 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari anche elettronici, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

SANZIONI

La stipula dell'assicurazione è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "*nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche*", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

DECRETO ATTUATIVO

Nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2025 è stato pubblicato il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made In Italy intitolato "*Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*" che definisce vari aspetti operativi tra cui:

- individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
- coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

Il decreto prevede inoltre che:

L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso (quindi il 29/03/2025), in modo da dare tempo alle imprese di adempiere all'obbligo assicurativo.

Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.